



Ministero della Giustizia


DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI

Al sig. Primo Presidente della Suprema Corte di cassazione
Al sig. Procuratore generale presso la Suprema Corte di cassazione
al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche
ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
ai sigg. Procuratori della Repubblica presso le Corti di appello
ai sigg. Presidenti dei Tribunali
ai sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto
e, p.c., al sig. Capo del Dipartimento
e, p.c., al sig. Capo dell'Ispettorato generale
e, p.c., al sig. Capo dell'Ufficio legislativo

1° per la diffusione
a magistrati e responsabili
di servizi sede e pubblicazione
del sito
Vello 22/7/2019

OGGETTO: FOGLIO DI INFORMAZIONE della Direzione generale della giustizia civile – Foglio di informazione, anno 2019, nn. 1 e 2 – Trasmissione e pubblicazione “online” dei contenuti.

Si trasmettono, in allegato, per l'anno 2019, il numero 1 e il numero 2 de «*il foglio di informazione della Direzione generale della giustizia civile*», con preghiera di assicurarne, come di consueto, idonea diffusione tra i magistrati e il personale amministrativo in servizio nei distretti di rispettiva competenza.

Con l'occasione le SS.LL. vorranno altresì ricordare che tutti i contenuti del foglio sono disponibili in formato estraibile sul sito *web* di questa Amministrazione. Si può accedere alla sezione dedicata dalla *homepage* dell'amministrazione (www.giustizia.it), cliccando, a fondo pagina, sull'icona denominata  “Risposte per la giustizia civile”, che rimanda al seguente *link*: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_40.page.

Cordialità.

Roma, li 19 luglio 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati

Copre a me



M_DG_Tribunale di VALLO DELLA LUCANIA - Prot. 22/07/2019.0001247.E



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI

anno 2019 | n. 1 - 2

FOGLIO DI INFORMAZIONE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

INDICE

1. ACCESSO CIVICO
2. CONSULENTI, PERITI, AUSILIARI
3. FUNZIONARIO DELEGATO
4. MAGISTRATURA ONORARIA
5. MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
6. SPESE DI GIUSTIZIA

ACCESSO CIVICO

Prov. 1 febbraio 2019

Decreto ministeriale del 3 dicembre 2018 – Nomina della commissione incaricata di accertare e proclamare il risultato delle votazioni per il rinnovo del consiglio nazionale forense – Accesso civico cd. generalizzato – Esclusione

L'accesso civico generalizzato, di cui all'art. 5 dlgs n. 33 del 2013, non può essere esercitato rispetto a provvedimenti ministeriali già oggetto di pubblicità legale, come il decreto del Ministro. Atti del genere, infatti, sono sottoposti a un regime di trasparenza *ad hoc* e sono, dunque, già oggetto di pubblicità legale (nel caso di specie, l'istante chiedeva di accedere al decreto ministeriale del 3 dicembre 2018, con cui è stata nominata la commissione incaricata di accertare e proclamare il risultato delle votazioni per il rinnovo del Consiglio nazionale forense, ai sensi all'art. 11 del d.lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382; decreto pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 24 del 31 dicembre 2018).

CONSULENTI, PERITI, AUSILIARI

Prov. 10 gennaio 2019

Regime della preventiva autorizzazione per incarico extraistituzionale – Art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001 – Incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria – Applicabilità – Esclusione

L'incarico a cui sia chiamato il dipendente pubblico, per l'espletamento di compiti che concorrono alla realizzazione della funzione giudiziaria, esula dall'ambito applicativo dell'art. 53 d.lgs. n. 165 del 2011, in quanto conferito da un soggetto (l'autorità giudiziaria) non identificabile con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici ovvero i privati cui la norma si riferisce. Ne consegue che gli incarichi retribuiti di coadiutore (per l'espletamento di attività materiali di supporto) a personale dell'ufficio (assistenti giudiziari appartenenti prevalentemente alla stessa cancelleria fallimentare), assegnati nell'ambito delle procedure concorsuali della cancelleria fallimentare, non richiedono la preventiva autorizzazione, in applicazione dell'art. 53 del d.lgs., n. 165 del 2001 (la nota chiarisce l'esatto ambito applicativo della circolare prot. 23/99/U del 4 gennaio 1999).

CONSULENTI, PERITI, AUSILIARI

Prov. 10 gennaio 2019

Incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria – Preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001 – Esclusione

L'incarico proveniente dall'autorità giudiziaria, ossia un soggetto non identificabile con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici ovvero i privati è escluso dall'ambito di applicazione di cui all'art. 53 d.lgs. 165/2001, trattandosi in questo caso non di un contratto d'opera professionale o di altro tipo, ma di una

funzione pubblica che si adempie a fini di giustizia. Un'interpretazione delle norme dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001 nel senso di comprendere comunque gli incarichi dell'autorità giudiziaria sarebbe contraria alla Costituzione, sulla scorta dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale, nella sentenza 14 aprile 1998 n. 440.

CONSULENTI, PERITI, AUSILIARI

Prov. 14 marzo 2019

Funzionario delegato alle spese di giustizia - Verifica della regolarità contributiva ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 prima di eseguire un pagamento nei confronti di ausiliari del magistrato - Precisazioni in merito al DURC - Cassa Forense

Il DURC va richiesto esclusivamente nei casi in cui il professionista presti la sua opera intellettuale con l'ausilio di dipendenti. Tuttavia, alcuni enti pubblici, prima di procedere al pagamento delle competenze degli avvocati, richiedono copia del DURC da parte del professionista. Con riferimento specifico alla Cassa forense, la particolarità della normativa, la diversa natura dei contributi nonché le varie modalità di pagamento e il complesso meccanismo dell'efficacia dell'anno ai fini pensionistici, rendono impossibile da parte dell'ente la produzione e il rilascio di un certificato che abbia i contenuti e la validità del DURC. Gli avvocati iscritti alla Cassa forense, però, hanno diritto ad ottenere una certificazione di regolarità contributiva (e dichiarativa) che l'ente rende nel rispetto della normativa previdenziale forense con contenuti analoghi a quelli previsti per il DURC. Il DURC non è un documento autocertificabile ai sensi dell'art. 44-bis del d.P.R. n. 445/2000.

CONSULENTI, PERITI, AUSILIARI

Prov. 14 marzo 2019

Funzionario delegato alle spese di giustizia - Verifica della regolarità contributiva ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 prima di eseguire un pagamento nei confronti di ausiliari del magistrato - Precisazioni in merito al DURC - Circolare MEF - RGS n. 9 del 22 maggio 2018

La circolare MEF - RGS n. 9 del 22/5/2018 precisa che la verifica di regolarità contributiva posta in essere dal funzionario delegato nei confronti del beneficiario dell'ordinativo secondario di spesa, "anche laddove i compensi liquidati attengano ad incarichi fiduciari ad personam conferiti dal magistrato al fine di

soddisfare particolari esigenze processuali", avviene "nella fase del pagamento". La circolare MEF-RGS n. 13 del 21/3/2018, riguardo all'obbligo di verifica scaturente dall'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, richiama l'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in base al quale "in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC ... la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile". L'obbligo di verifica contributiva previsto dall'art. 48-bis deve essere ricordato anche con il meccanismo dell'intervento sostitutivo previsto dal codice dei contratti pubblici. In tale ipotesi, sottolinea la circolare, può emergere un potenziale conflitto tra le due normative allorché, in sede di pagamento, si sia verificato l'inadempimento contributivo e l'inadempimento fiscale; la soluzione indicata è quella secondo cui, in questo caso, la verifica deve essere effettuata con riferimento all'importo che residua a seguito dell'intervento sostitutivo, sempreché detto importo risulti superiore alla soglia dei 5 mila euro.

CONSULENTI, PERITI, AUSILIARI

Prov. 14 marzo 2019

Funzionario delegato alle spese di giustizia - Verifica della regolarità contributiva ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 prima di eseguire un pagamento nei confronti di ausiliari del magistrato - Precisazioni in merito al DURC - Richiesta - Modalità

La richiesta del DURC, quando non sia possibile estrapolare il documento in formato .pdf dal fascicolo in essere per ogni fattura elettronica acquisita e protocollata sulla piattaforma SICOGE, va effettuata *on line* utilizzando i sistemi informatici tradizionali dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile e degli altri istituti previdenziali pubblici.

CONSULENTI, PERITI, AUSILIARI

Prov. 5 marzo 2019

Formazione dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179-ter disp. att. c.p.c. (nella formulazione in vigore prima della novella introdotta dal d.l. n. 59/2016) - Poteri del presidente del tribunale

Premesso quanto già osservato in termini generali con la circolare prot. DAG n. 7288.U dell'11 gennaio 2018, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 5-bis del decreto-

legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 30 giugno 2016, n. 119, il capo dell'ufficio giudiziario che riceva dal Consiglio del competente ordine professionale gli elenchi dei professionisti "disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili" deve limitarsi a formare l'elenco e trasmetterlo ai giudici dell'esecuzione "unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi" (contenenti l'indicazione delle "specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali"). La precedente formulazione della norma in esame, infatti, non attribuiva al presidente del tribunale alcun potere di effettuare verifiche o valutazioni in merito all'idoneità dei singoli professionisti dichiaratisi disponibili a svolgere l'attività di delegato alle operazioni di vendita.

FUNZIONARIO DELEGATO

Prov. 14 marzo 2019

Funzionario delegato alle spese di giustizia - Verifica della regolarità contributiva ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 prima di eseguire un pagamento nei confronti di ausiliari del magistrato - Richiesta del DURC

Nel caso di incarichi fiduciari *ad personam* conferiti dal magistrato al fine di soddisfare particolari esigenze processuali o investigative, la verifica della regolarità contributiva a mezzo della richiesta del DURC da parte del funzionario delegato che predispone gli ordinativi secondari di spesa non è necessaria per i rapporti contrattuali inquadrabili come prestazione d'opera *ex art. 2222 c.c.* e intercorrenti con lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, INAIL e Cassa edile: è il caso degli avvocati iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, la cui contribuzione è su base volontaria e non obbligatoria. Diversamente, in mancanza di una differente disposizione in deroga, la verifica della regolarità contributiva *ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973* e la disciplina prevista in materia di DURC torna a essere applicabile alle spese di giustizia aventi ad oggetto prestazioni collocabili nell'ambito dei contratti d'opera rese da professionisti iscritti all'INPS, all'INAIL e alla Cassa edile e da custodi giudiziari, nonché prestazioni rese da tutti gli operatori economici nell'ambito dei rapporti negoziali posti in essere ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.

MAGISTRATURA ONORARIA

Prov. 28 febbraio 2018

Indennità indebitamente corrisposta - Ripetizione - Circolare DAG n. 1491 del 29 luglio 2004 - Chiarimenti - Restituzione delle somme - Somma netta effettivamente percepita e non maggior somma lorda

La ripetizione delle somme indebitamente erogate in favore del lavoratore dipendente riguarda esclusivamente quelle da quest'ultimo effettivamente "percepita", ragion per cui il datore di lavoro, "salvi i rapporti con il fisco", non può pretendere la restituzione delle somme al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, non essendo queste ultime "mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente" (Cass. civ., sez. lav., 2 febbraio 2012, n. 1464; C.d.S., 4 luglio 2011, n. 3984; in argomento si veda pure Cass. civ., sez. lav., 7 luglio 2008, n. 18584). Di conseguenza, in conformità con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità e amministrativa sopra citata, si deve ritenere che, laddove la richiesta di restituzione di somme corrisposte in eccesso sia rivolta al magistrato onorario dopo la cessazione del rapporto contrattuale nell'ambito del quale era avvenuto il pagamento, quest'ultimo sia tenuto a restituire la somma netta effettivamente percepita e non la maggiore somma lorda erogata dall'amministrazione.

MAGISTRATURA ONORARIA

Prov. 16 ottobre 2018

GOP - Attività prestate presso l'ufficio del giudice di Pace - Modalità di retribuzione

Con riguardo alle modalità con cui è possibile retribuire il GOP per le attività prestate presso l'Ufficio del giudice di pace, resta ferma la possibilità di effettuare il pagamento dell'indennità spettante sia a fronte di presentazione di fattura (da parte dei GOT e dei VPO titolari di partita IVA), sia attraverso il portale informatico Giudici.net (negli altri casi). Tale ultima modalità di pagamento dovrà essere dunque ancora utilizzata - in virtù di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. f), del d.P.R. n. 917 del 1986, relativamente ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente - per effettuare il pagamento delle indennità connesse allo svolgimento delle funzioni di giudice di pace.

MAGISTRATURA ONORARIA

Prov. 16 ottobre 2018

Giudice onorario - GOP applicato presso un ufficio del giudice di pace - Tetto retributivo massimo

Al magistrato onorario di tribunale che presti servizio anche in applicazione o supplenza parziale presso un ufficio del giudice di pace del circondario dovranno essere liquidate le indennità spettanti per entrambe le attività, ossia ex art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (per l'attività svolta quale giudice onorario di tribunale) ed ex art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (per l'attività svolta come giudice di pace), con la precisazione che il cumulo degli incarichi non consente in ogni caso il superamento del limite complessivo delle indennità liquidabili, pari all'importo "di euro 72.000,00 lordi annui", previsto espressamente dall'art. 11, comma 4-ter, legge n. 374/1991 per i giudici di pace (in questo senso già prot. DAG n. 147376.U del 20.7.2018).

MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Prov. 22 gennaio 2019

Mediazione delle controversie civili e commerciali - Dlgs n. 28 del 2010 - Agevolazioni fiscali previste dall'art. 17 d.lgs. n. 28 del 2010 - Applicabilità al procedimento di omologa - Esclusione

In materia di mediazione, l'esenzione prevista dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010 deve ritenersi circoscritta agli atti, documenti e provvedimenti relativi al "procedimento di mediazione" che ha inizio e si conclude dinanzi agli organismi di mediazione, e non può estendersi al procedimento di omologa che si pone al di fuori della mediazione (Questa soluzione interpretativa, già espressa con nota del 28 febbraio 2018, ha ricevuto la condivisione dell'Agenzia delle entrate, consulenza giuridica n. 956-3/2018: "il decreto di omologa non può né considerarsi come una fase del procedimento di mediazione - che, infatti, si conclude con la sottoscrizione dell'accordo di mediazione - né farsi rientrare nel contenuto del verbale di mediazione").

MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Prov. 22 gennaio 2019

Mediazione delle controversie civili e commerciali - decreto legislativo n. 28 del 2010 - Agevolazioni fiscali previste dall'art. 17 comma 2 d.lgs. n. 28 del 2010 - Spese di notifica

della fissazione del primo incontro di mediazione - Sussiste

Ai fini dell'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2010, il "procedimento" di mediazione si intende iniziato con la presentazione della domanda di mediazione. L'agevolazione prevista dalla norma include "tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione" che "sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura". La menzionata norma si applica, pertanto, anche all'attività di notificazione richiesta dal mediatore all'ufficiale giudiziario per la notifica della comunicazione alle parti della fissazione del primo incontro.

SPESE DI GIUSTIZIA

Prov. 29 marzo 2019

Procedimenti ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. - Procedure di apertura di tutela a protezione dei minori stranieri non accompagnati ex art. 19, comma 5, del d.lgs. 142 del 2015, come modificato dall'art 2 del d.lgs. n. 220 del 2017 - Prenotazione a debito dell'importo forfettario ai sensi dell'art. 30 T.U.S.G.

In difetto di una normativa specifica in tema di spese relative ai procedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. promossi dinanzi al tribunale dei minori dal P.M., come pure alle tutele aperte dal P.M. presso il tribunale per i minorenni nell'interesse dei minori stranieri non accompagnati ex art. 19, comma 5, del d.lgs. 142 del 18 agosto 2015, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 220 del 22 dicembre 2017, gli uffici giudiziari non possono essere esonerati dall'annotare sul foglio delle notizie la prenotazione a debito dell'importo forfettario di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002. Una tale autorizzazione equivarrebbe, infatti, ad introdurre nel sistema normativo una vera e propria esenzione tributaria che, come noto, può essere disposta solo dalla legge.

SPESE DI GIUSTIZIA

Prov. 14 marzo 2019

Estrazione di copie non cartacee - Dispositivi informatici idonei

Ai fini della estrazione di copie non cartacee, vanno considerati tutti gli strumenti idonei in ragione dello sviluppo tecnologico, incluse le memoria di massa portatili, come le chiavi USB, USB-c.

SPESE DI GIUSTIZIA

Prov. 14 marzo 2019

Art. 270 del d.P.R. n. 115 del 2002 – Ambito di applicazione

L'art. 270 d.P.R. n. 115 del 2002 deve intendersi riferito alle sole copie su supporto cartaceo, tale essendo il dato univoco della norma (“per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato”): le memorie di massa portatile non sono supporti cartacei, ai sensi della sopra menzionata normativa (in particolare, supporti USB e USB-c).